STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

# CONTESTAZIONE BLOCCO AUTOMATICO DELLE CESSIONI DI CREDITI EDILIZI: LA CGT DI REGGIO EMILIA TRACCIA LA VIA

*Pubblicato il1 Marzo 2025 di Sabatino Pizzano*

La recente sentenza della Commissione tributaria di Reggio Emilia rappresenta una **svolta significativa** nella tutela dei contribuenti che si sono visti bloccare automaticamente le cessioni dei crediti fiscali legate ai bonus edilizi. Il 4 febbraio 2025, i giudici tributari emiliani hanno stabilito che i provvedimenti di sospensione automatica emessi dall'Agenzia delle Entrate possono essere impugnati, in quanto costituiscono un diniego di agevolazione fiscale che necessita di adeguata motivazione. Questa pronuncia riconosce un diritto fondamentale: il contribuente può contestare le decisioni dell'amministrazione finanziaria anche quando queste derivano da procedure standardizzate di controllo, garantendo così la piena tutela delle proprie ragioni in sede giurisdizionale.

## Il caso concreto: quando l'algoritmo blocca il credito

La controversia esaminata dalla Commissione tributaria di Reggio Emilia riguardava una cessione di crediti di modesta entità – poco più di 10.000 euro – effettuata da una contribuente a un istituto bancario. La donna, avendo raggiunto il limite della propria capienza fiscale, aveva optato per la cessione dei crediti derivanti da interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica della propria abitazione.

Mentre la parte relativa all'efficientamento energetico era stata regolarmente accettata, il credito legato alla messa in sicurezza era stato oggetto di un blocco automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo stop, generato attraverso un sistema di **screening automatizzato**, era avvenuto sulla base di criteri standardizzati di pericolosità fiscale, senza un'analisi specifica della situazione individuale della contribuente.

La procedura di sospensione, prevista dall'articolo 122-bis del Decreto Rilancio (DL 34/2020), è stata concepita come strumento di contrasto alle frodi legate al Superbonus, ma nella sua applicazione pratica ha sollevato numerose questioni relative alla tutela dei diritti dei contribuenti in buona fede.

## Il meccanismo di sospensione: come funziona lo screening automatizzato

Il sistema di controllo automatico implementato dall'Agenzia delle Entrate opera attraverso un **algoritmo predittivo** che analizza diversi fattori di rischio. Quando una cessione di crediti viene segnalata dal sistema, scatta una sospensione preventiva che viene comunicata al contribuente entro cinque giorni. Questa sospensione può durare fino a 30 giorni, durante i quali l'amministrazione finanziaria valuta la presenza di effettivi profili di rischio.

Al termine di questo periodo, se i rischi vengono confermati, la comunicazione viene annullata e la cessione è considerata come mai avvenuta. In caso contrario, la procedura prosegue normalmente. Ma cosa succede quando il contribuente ritiene ingiustificato il blocco? È proprio su questo punto che la sentenza della Cgt di Reggio Emilia apre nuove prospettive.

> ***Un esempio pratico*** *può chiarire la questione: immaginiamo che la signora Rossi abbia sostenuto spese per 30.000 euro per lavori di ristrutturazione antisismica della sua abitazione. Non avendo sufficiente capienza fiscale per fruire della detrazione, decide di cedere il credito alla sua banca. Improvvisamente riceve una comunicazione di sospensione automatica dall'Agenzia delle Entrate, senza alcuna spiegazione dettagliata delle ragioni specifiche del blocco. Dopo 30 giorni, la cessione viene definitivamente annullata. Fino ad oggi, la signora Rossi avrebbe avuto poche possibilità di contestare questa decisione, ma la nuova sentenza le riconosce il diritto di impugnare il provvedimento.*

## L'impugnabilità del provvedimento: una questione di diritti

La sentenza della Commissione tributaria di Reggio Emilia (con presidente e relatore Marco Montanari) afferma un principio fondamentale: **i provvedimenti di sospensione automatica delle cessioni dei crediti sono impugnabili**. Questa conclusione si basa su un'interpretazione giuridicamente solida che qualifica tali atti come "dinieghi di agevolazione".

L'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che questi provvedimenti non necessitassero di motivazione, non avendo natura di atti impositivi. Tuttavia, i giudici hanno riconosciuto che essi producono gli stessi effetti giuridici degli atti impugnabili elencati dalla Cassazione nell'ordinanza 2144 del 30 gennaio 2020, tra cui gli "atti atipici con nomen iuris diverso da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici".

La cessione del credito d'imposta rappresenta infatti un'agevolazione fiscale poiché consente al contribuente di ottenere un duplice vantaggio: utilizzare "a pronti" la detrazione, anche in caso di incapienza del proprio reddito. Negare questa possibilità equivale quindi a un diniego di agevolazione che, in quanto tale, deve essere adeguatamente motivato.

## L'obbligo di motivazione: non basta citare la legge

Un aspetto cruciale della sentenza riguarda l'**obbligo di motivazione** che grava sull'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente che il provvedimento di sospensione si limiti a richiamare il testo di legge (in questo caso, l'articolo 122-bis del Decreto Rilancio), ma deve necessariamente contenere elementi specifici sul caso concreto.

La motivazione, spiegano i giudici, non può considerarsi "totalmente inesistente" se si limita a richiamare disposizioni normative generiche, utilizzando termini che "potrebbero essere utilizzati per qualsiasi fattispecie concreta dedotta in giudizio". Tale approccio risulterebbe in evidente dispregio del disposto dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente, che sancisce il diritto a una motivazione chiara e specifica.

Nel caso esaminato, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate non riportava altro che il testo normativo, senza scendere nel merito delle contestazioni specifiche. Questa carenza di motivazione ha costituito un elemento determinante per l'accoglimento del ricorso.

## Le implicazioni pratiche: cosa cambia per i contribuenti

La sentenza della Cgt di Reggio Emilia rappresenta un precedente significativo che potrebbe influenzare numerosi contenziosi in materia di cessione dei crediti fiscali. I contribuenti che si vedono bloccare le cessioni attraverso procedure automatizzate ora hanno uno strumento in più per **difendere i propri diritti**.

In termini pratici, chi riceve un provvedimento di sospensione o annullamento della cessione del credito può:

- Verificare che il provvedimento contenga una motivazione specifica e non un generico richiamo alla normativa
- In caso di carenza di motivazione, impugnare l'atto davanti alla Commissione tributaria competente
- Richiedere che venga riconosciuta l'impugnabilità dell'atto in quanto "diniego di agevolazione"
- Contestare nel merito le ragioni del blocco, qualora specificate nel provvedimento

> *Consideriamo un altro esempio concreto: un condominio che ha effettuato lavori di efficientamento energetico per 500.000 euro, optando per la cessione del credito a un intermediario finanziario. Se l'Agenzia delle Entrate blocca automaticamente l'operazione senza spiegare quali specifici profili di rischio abbia rilevato (ad esempio, incongruenze nelle fatture o anomalie nei rapporti tra le imprese coinvolte), l'amministratore di condominio potrà impugnare il provvedimento richiedendo che*

> *vengano esplicitate le ragioni concrete della sospensione.*

IN SINTESI

---

**Qual è il punto centrale della sentenza della Commissione tributaria di Reggio Emilia?** La sentenza stabilisce che i provvedimenti di sospensione automatica delle cessioni dei crediti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate sono impugnabili, poiché costituiscono un diniego di agevolazione fiscale che deve essere adeguatamente motivato.

---

**Qual è stato il caso specifico esaminato?** Una contribuente ha ceduto crediti derivanti da interventi edilizi a una banca. Mentre il credito per l'efficientamento energetico è stato accettato, quello per la messa in sicurezza antisismica è stato bloccato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate senza una motivazione dettagliata.

---

**Come funziona il meccanismo di sospensione automatica?** Un algoritmo dell'Agenzia delle Entrate analizza i profili di rischio e può sospendere preventivamente una cessione di credito per un massimo di 30 giorni. Se il rischio è confermato, la cessione viene annullata.

---

**Perché la sentenza è rilevante per i contribuenti?** Perché riconosce il diritto di impugnare le decisioni automatizzate dell'amministrazione finanziaria, garantendo una maggiore tutela contro blocchi ingiustificati delle cessioni di credito.

---

**Quali sono le motivazioni giuridiche della sentenza?** I giudici hanno ritenuto che la sospensione automatica equivalga a un diniego di agevolazione fiscale, che deve essere motivato in modo specifico e non può limitarsi a un generico riferimento normativo.

---

**Quali sono le conseguenze pratiche della sentenza?** I contribuenti possono ora impugnare i provvedimenti di sospensione o annullamento della cessione del credito se privi di motivazione chiara, richiedendo l'annullamento della decisione amministrativa.

www.studiopizzano.it

**© RIPRODUZIONE RISERVATA**